



**REGOLAMENTO per la CONCESSIONE**  
**de ll'AUTORIZZAZIONE in DEROGA**  
**alla RACCOLTA FUNGHI EPIGEI**  
**(ex art. 5 - L.R. 24/2007)**

Approvato con DCP 35 DEL 27/10/2008  
Modificato con DCP 11 DEL 3/04/2017

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2007, ai fini della concessione dell'autorizzazione in deroga per la raccolta dei funghi epigei, la Provincia di Cuneo emana il seguente regolamento:

**Art. 1 (Delega)**

La Provincia di Cuneo delega le Unioni montane di Comuni e forme associative dei comuni collinari ed i Comuni a vocazione fungina di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 24/2007, non appartenenti a tali Unioni montane e forme associative al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei - valida su tutto il territorio provinciale - in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24/2007, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti in Provincia di Cuneo che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

**Art. 2 (Autorizzazione alla raccolta)**

I soggetti di cui all'art. 1 che intendono usufruire dell'autorizzazione in deroga, devono essere in possesso del titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei - in corso di validità - così come previsto dall'art. 3, 1° comma, della L.R. 24/2007.

**Art. 3 (Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione in deroga)**

La domanda per ottenere l'autorizzazione in deroga alla raccolta dei funghi epigei - redatta in carta legale - dovrà contenere l'indicazione di:

- Nome e Cognome del richiedente,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1 del presente Regolamento,
- ricevuta di versamento, a favore della Unione montana di Comuni e forma associativa dei comuni collinari o del Comune a vocazione fungina di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 24/2007, non appartenente a tali Comunità a cui viene richiesta l'autorizzazione, della somma di € 50,00= (cinquanta//00) con specificata la causale "Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi ex art. 5 - L.R. 24/2007".

L'autorizzazione è valida sull'intero territorio della Provincia di Cuneo e per tutti i giorni dell'anno solare in corso e potrà essere rinnovata dietro presentazione di istanza, redatta in carta legale. Sul provvedimento autorizzativo rilasciato, andrà applicata la marca da bollo dell'importo richiesto.

**Art. 4 (Quantitativi giornalieri)**

Il titolare dell'autorizzazione in deroga può raccogliere giornalmente un quantitativo pari a quindici chilogrammi (15 Kg.) complessivi di funghi.

Per quanto concerne modalità di raccolta e divieti, si rimanda alla vigente legislazione in materia (L. 352/93 e L.R. 24/2007).

**Art. 5 (Sanzioni amministrative)**

Per la violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e, più in generale, per la violazione dell'art. 5 della L.R. 24/2007, si applica la sanzione pecuniaria di € 600,00= (seicento//00) in caso di raccolta in violazione alle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con la contestuale applicazione delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 24/2007.

**Art. 6**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 23.08.1993, n. 352 e L.R. 17.12.2007, n. 24).